

Documento informativo sulla Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

Premessa: la legge del 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha modificato il comma 4 dell'art. 11 del D. Lgs. 252/2005 prevedendo la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (c.d. RITA - Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), in relazione al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia previsti nel regime obbligatorio, in favore dei soggetti, cessati dal rapporto di lavoro.

Il presente documento ha lo scopo di fornire l'informativa all'iscritto e le opzioni di erogazione della RITA offerte da PrevAer – Fondo Pensione.

Cos'è la RITA: consiste nell'erogazione frazionata in forma di rendita, di tutto o parte del montante accumulato dall'aderente presso PrevAer, in un predeterminato arco temporale fino alla maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia previsti nel regime obbligatorio (5/10 anni al massimo).

Quali sono i requisiti per usufruire della RITA.

OPZIONE A:

- cessazione del rapporto di lavoro;
- maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 5 anni;
- anzianità contributiva complessiva di 20 anni nel regime obbligatorio;
- almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

OPZIONE B:

- cessazione del rapporto di lavoro;
- inoccupazione superiore a 24 mesi;
- maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 10 anni;
- almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Montante da destinare alla RITA: può essere destinata tutta o una parte della posizione. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, sulla porzione residua di montante individuale l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle anticipazioni e riscatti in base alla normativa di settore e delle prestazioni in capitale e/o rendita al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari. A titolo esemplificativo, l'iscritto potrà richiedere un'anticipazione sulla porzione di montante non destinata alla RITA tenendo presente che la verifica dei limiti anticipabili riguarderà la porzione che non è impegnata nell'erogazione della RITA e che il disinvestimento per l'erogazione dell'anticipazione non potrà essere imputato nei mesi di disinvestimento delle rate di RITA.

Rateizzazione: l'erogazione delle RITA avviene attraverso accrediti sul conto corrente bancario (IBAN) indicato. La periodicità è trimestrale.

Fiscaltà: la parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Il percettore della RITA ha facoltà di non avvalersi della suddetta tassazione sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso è assoggettata a tassazione ordinaria. Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al Documento sul Regime Fiscale.

Spese: gli eventuali costi applicati per la richiesta, l'erogazione delle rate e la revoca della RITA sono indicati nella Scheda Costi e nella Nota Informativa.

Altre informazioni: l'informativa all'iscritto sulle rate erogate verrà fornita su base annuale attraverso la comunicazione periodica. In caso di decesso dell'iscritto durante l'erogazione della RITA, il montante residuo sarà riscatto dagli eredi o dai diversi beneficiari designati; in mancanza la posizione resta acquisita dal Fondo. Alle rate della RITA, si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art.11, comma 10, del Decreto Lgs. 252/2005.

Resta ferma la possibilità per l'iscritto di trasferire ad altra forma pensionistica l'intera posizione individuale – inclusa la parte impegnata a titolo di RITA – con conseguente revoca della stessa: in altri termini, ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

L'erogazione della RITA può essere revocata compilando l'apposita modulistica, allegando la fotocopia di un documento di identità. La revoca non può essere esercitata più di una volta nell'arco della partecipazione alla forma pensionistica complementare. Per ulteriori dettagli consultare la Sezione III dello Statuto e la Sezione II della Nota Informativa – Le prestazioni pensionistiche.

Istruzioni per la compilazione del Modulo

1. DATI DELL'ADERENTE (compilazione a cura dell'aderente)

Nella sezione devono essere riportati i dati anagrafici dell'aderente la **residenza indicata verrà utilizzata per i conteggi fiscali o l'invio della connessa corrispondenza**, qualora non sia stata selezionata l'invio in formato telematico con avviso di disponibilità all'indirizzo e-mail indicato.

2. OPZIONE PRESELTA per l'erogazione della posizione individuale (compilazione a cura dell'aderente)

A) SCEGLIERE L'OPZIONE DI RITA in base ai requisiti di legge posseduti al momento di presentazione dell'istanza e allegare i seguenti documenti.

Per l'**opzione A:** copia del documento di identità e certificazione con il dettaglio dei contributi (**ECI** rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito INPS o **ECOCERT** rilasciato dall'INPS);

Per l'**opzione B:** copia del documento di identità e certificazione rilasciata dal Centro per l'Impiego attestante la data dell'ultima attività lavorativa.

B) MONTANTE ACCUMULATO DA DESTINARE ALLA RITA: indicare quanta parte del montante accumulato trasformare in RITA sotto forma di **percentuale (%) sul lordo**.

C) PERIODICITA' DELL'EROGAZIONE: trimestrale. Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. In altre parole, **l'importo della rata potrà subire variazioni**, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari: si richiama l'attenzione dell'iscritto sull'esigenza di scegliere opzioni di investimento coerenti con l'orizzonte temporale residuo.

D) SCELTA DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO DEL MONTANTE DA EROGARSI A TITOLO DI RITA: la parte di montante di cui si chiede il frazionamento **sarà destinata al Comparto più prudente (COMPARTO LINEA GARANTITA)** salvo diversa volontà dell'iscritto. In quest'ultimo caso scegliere l'allocazione alternativa indicata sul modulo. La restante parte di montante non destinato all'erogazione della RITA rimarrà investito nell'attuale comparto/i scelto/i in precedenza dall'aderente. Il comparto potrà successivamente essere variato nel rispetto del periodo minimo di permanenza fissato in un anno.

3. COORDINATE BANCARIE (compilazione a cura dell'aderente)

Vanno indicate le coordinate (**IBAN**) del conto bancario o postale intestato all'iscritto/a presso cui deve essere effettuato il bonifico di pagamento ricorrente della rendita integrativa reperibile nell'estratto conto che periodicamente si riceve dalla propria banca/poste. **L'assenza del codice IBAN composto da 27 caratteri alfanumerici impedisce l'erogazione della liquidazione.**

Un'eventuale comunicazione di variazione delle coordinate bancarie deve essere formalizzata a PrevAer.

4. DATI DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA (compilazione a cura del datore di lavoro)

Denominazione azienda – Indicare il nominativo del datore di lavoro.

Data cessazione – E' la data in cui il lavoratore cessa l'attività lavorativa richiesta per la partecipazione al Fondo.

Ultimo contributo - È l'importo dell'ultimo versamento dovuto al Fondo Pensione (inteso come somma dei contributi azienda, dipendente e TFR) e la data in cui è stato/sarà versato.

Quota esente su quanto maturato entro il 31/12/2000: è l'ammontare totale dei contributi versati al Fondo dall'aderente entro il 31/12/2000 e non eccedenti il 4% della retribuzione imponibile annua ai fini TFR. Qualora l'importo della quota esente fosse uguale ai contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000 indicare "100%". Qualora la quota esente non venga comunicata, il Fondo Pensione considererà esenti tutti i contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000.

Abbattimento base imponibile su quanto maturato entro il 31/12/2000: si determina nella misura di L. 600.000 (€ 309,87) per anno di contribuzione rapportate alla permanenza nel Fondo ed alla percentuale di TFR versato. Da indicare esclusivamente per i "nuovi iscritti".